

Brevi riflessioni sulla tutela del diritto all'oblio in ambito giudiziario e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina



di Marcello De Chiara

Giudice per le indagini preliminari, Corte d'Appello di Napoli

It

Il contributo esamina la tutela del diritto all'oblio in ambito giudiziario alla luce della trasformazione digitale dell'informazione e della crescente mediatizzazione del processo penale. L'analisi si concentra sui rapporti tra diritto all'informazione, protezione dei dati personali e de-indicizzazione dei contenuti online. Vengono infine valutate le prospettive di riforma attualmente all'esame del legislatore, mettendone in luce limiti e potenziali criticità.

 **diritto all'oblio, protezione dei dati personali**

Eng

The article analyses the protection of the right to erasure in the judicial sphere in the context of the digital transformation of information and the increasing mediatization of criminal proceedings. It focuses on the interplay between freedom of information, personal data protection, and the de-indexing of online content. The article further examines the legislative reform initiatives currently under consideration, identifying their structural limits and potential implications.

 **right to be forgotten, personal data protection**

1. Il tema del diritto all'oblio c.d. giudiziario è destinato ad assumere una rilevanza sempre maggiore per almeno due ordini di ragioni interconnesse. In primo luogo, la rappresentazione mediatica delle vicende giudiziarie sta mutando a ritmi vertiginosi, estrinsecandosi ora attraverso modalità un tempo impensabili. È un dato agevolmente sperimentabile che la diffusione di notizie su indagini e processi penali non risponde più solo a finalità informative o di pubblicità e dunque ad un'esigenza insopprimibile di ogni democrazia liberale, ma tende a mutuare le forme ed i ritmi dell'intrattenimento vero e proprio, dando vita a quella complessa fenomenologia, ormai comunemente identificata come "processo mediatico"¹.

Sotto altro profilo, l'avvento delle nuove tecnologie, suggellato dal primato di Internet, da tempo divenuto il primo mezzo di informazione degli italiani, ha radicalmente modificato i modi di produzione e circolazione delle notizie, non solo di quelle giudiziarie. Senza pretese di esaustività e rinviando all'ampia letteratura formatasi sul punto, si può dire che i tratti salienti di questa vera e propria rivoluzione, dalla prospettiva che qui rileva, sono l'accesso illimitato e perpetuo alle notizie, l'immediatezza dell'informazione, l'interattività dei fruitori nel senso di capacità di questi ultimi di partecipare in prima persona all'elaborazione dei contenuti informativi. Tutti aspetti dirompenti per la nostra vita quotidiana anche per le potenziali ricadute sul piano della tutela dei diritti della personalità e che impongono al giurista inedite e complesse riflessioni.

Se nell'era dell'informazione analogica, il tema maggiormente rilevante era quello dei limiti entro cui la cronaca poteva espandersi ed i fatti lesivi erano valutati in rapporto al contenuto intrinseco della pubblicazione, nell'era dell'informazione digitale bisogna fare i conti con un problema "vecchio" che, nel contesto dell'iperconnessione, assume una rilevanza potenzialmente nuova e dirompente: la perdurante accessibilità a dati e notizie sensibili, la cui conoscenza, con il passar del tempo, non risulti giustificata da alcun rilevante interesse. Non si tratta più di valutare se la pubblicazione sia rispettosa dei limiti del diritto di cronaca, perché anzi il presupposto della fattispecie in esame è proprio che la pubblicazione originaria sia avvenuta in modo del tutto lecito, ma piuttosto di stabilire se, a distanza di tempo, permangano le condizioni giustificative di essa. Problema indubbiamente "vecchio", perché anche "prima" (dell'avvento di internet) le notizie erano conservate negli archivi cartacei o audiovisivi delle testate giornalistiche e la loro successiva ripubblicazione era potenzialmente lesiva di un interesse che la giurisprudenza italiana ha enucleato già a partire dalla metà degli anni '90 e tipizzato sotto l'etichetta di "diritto all'oblio"². Ma le implicazioni attuali sono del tutto inedite, perché mentre nell'era analogica serviva una "ripubblicazione" per "tirare fuori" ciò che era conservato nei "cassetti", ora che le notizie pubblicate su internet sono accessibili a tutti senza necessità di intermediazione alcuna, il fatto potenzialmente lesivo è dato dalla permanenza stessa sul sito internet, sicché, per usare categorie dommatiche già collaudate, esso si potrebbe strutturare in termini di mancata rimozione di contenuti sensibili la cui pubblicazione non risulti più giustificata.

A ben vedere la consapevolezza che il fattore tempo giochi un ruolo decisivo nella tutela dei dati personali è una costante di tutta la normativa in materia di dati personali, tanto che, nel porre i principi generali applicabili a qualsiasi tipo di trattamento, è previsto che la conservazione dei dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati è legittima per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5, co. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679). È dunque anzitutto una questione di tempo se una notizia contenente i dati di una persona identificata o identificabile, in origine lecitamente pubblicata, possa permanere in rete ovvero debba prevalere il diritto dell'interessato ad essere dimenticato.

2. Lasciando ad altre trattazioni il tema della natura giuridica del c.d. diritto all'oblio ed in particolare la questione dei suoi rapporti con altri diritti della personalità di più

risalente enucleazione, primi tra tutti il diritto alla riservatezza e quello all'identità personale³, è opinione comune che, nel nostro ordinamento, la nuova fattispecie abbia ricevuto una prima organica disciplina ad opera dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, il quale, essendo direttamente applicabile negli Stati membri, ha integrato la normativa interna con effetto immediato⁴: al primo comma, si prevede che l'interessato (nel senso di persona fisica identificata alla quale i dati personali siano riferibili) possa ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, allorquando manchino le condizioni di legittimità del trattamento e più specificamente nelle ipotesi ivi elencate⁵.

La vera novità non è però che si possa ottenere la cancellazione dei dati personali oggetto di arbitrario trattamento, perché tale facoltà era già prevista dalla preesistente normativa sia pure nel solo caso di trattamento illecito dei dati (art. 7, co. 3, lett. b), d.lgs. 30.06.2003, n. 196, poi abrogato dal d.lgs. 10.08.2018, n. 101), quanto piuttosto che tale rimedio sia espressamente riconosciuto anche in caso di pubblicazione dei dati personali ed anzi sia strutturato in modo da adattarsi alla particolare ipotesi in cui i dati da cancellare circolino su Internet. L'art. 17, co. 2, cit. prevede, infatti, che, qualora debbano essere cancellati dati pubblicati su di un sito internet, il titolare del trattamento (c.d. primario, destinatario della richiesta di cancellazione dei dati) adotti le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare gli (ulteriori, eventuali) "titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali", affinché siano cancellati "qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati personali".

2.1. La portata di tale disciplina non può essere appieno compresa se non si tiene conto del dato in base al quale, in tema di circolazione delle notizie su Internet, occorre distinguere tra il sito c.d. sorgente ovvero la pagina web su cui l'informazione è pubblicata ed il motore di ricerca, che, invece, è il software con il quale vengono reperite le informazioni su Internet. Occorre anche considerare che negli ultimi tempi ed in modo particolare con l'avvento dell'intelligenza artificiale, l'attività dei motori di ricerca non è più solo "mera intermediazione tecnica e neutrale elencazione delle informazioni reperite online", ma viene ad estrinsecarsi in funzioni sempre più avanzate come l'organizzazione ed il posizionamento delle informazioni in base ai criteri indicati dall'utente o la generazione di copie (le c.d. cache) delle pagine indicizzate, così da formare un vero e proprio archivio dei contenuti della rete⁶. In tale contesto, non è tanto la permanenza della notizia sul sito c.d. sorgente a ledere il diritto all'oblio, quanto piuttosto la continuativa possibilità di accedervi che il motore di ricerca garantisce in modo tendenzialmente perpetuo. È infatti un dato di comune esperienza che i motori di ricerca svolgano un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati personali, in quanto li rendono accessibili a chiunque effettui una ricerca a partire dal nome della persona interessata, anche quindi a quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la pagina web su cui questi stessi dati sono pubblicati.

Sul piano strettamente giuridico, si deve alla giurisprudenza europea il merito di avere compreso che anche le operazioni attraverso cui il gestore di un motore di ricerca esplora Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, qualora tali informazioni contengano dati personali, devono essere qualificate alla stregua di "trattamento di dati personali", con l'ulteriore corollario che il gestore del motore di ricerca deve essere considerato come il "responsabile" del trattamento medesimo⁷. Beninteso il trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori dei siti web, consistente nel far apparire tali dati sulla pagina Internet. Dal che consegue che la richiesta di cancellazione ai sensi dell'art. 17 cit. può essere indirizzata sia all'editore della pagina web contenente i dati personali che si assumono non più attuali, sia al gestore del motore di ricerca, il quale – ove la diffusione dei dati personali arrechi pregiudizio ai diritti fondamentali dell'interessato, ivi incluso il "diritto all'oblio" – è tenuto a sopprimere dall'elenco dei risultati i link verso le pagine web pubblicate da terzi, contenenti informazioni riferibili all'interessato. Sin dai primi arresti della giurisprudenza europea,

è stato chiarito che la richiesta al gestore del motore di ricerca può essere formulata anche nel caso in cui i dati personali non siano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web, il che spiega perché, a proposito di essa, si parli comunemente di richiesta di “de-indicizzazione”.

2.2. Le modalità di esercizio del diritto di cancellazione di cui all’art. 17, cit. sono quelle attraverso cui si fanno valere tutti i diritti del soggetto interessato. Sono dunque quelle previste dall’art. 12, Regolamento (UE) 2016/679: il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se non ottempera alla richiesta di cancellare, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

3. Si è già evidenziato che uno degli ambiti in cui maggiormente può sperimentarsi l’effettività della tutela del diritto all’oblio è quello della cronaca giudiziaria, non solo per l’enorme quantità di informazioni riferibili a procedimenti penali circolanti su Internet e perché tali informazioni, associando il nome di una persona alla commissione di un reato (normalmente connotato da particolare gravità), hanno la caratteristica di recare un potenziale pregiudizio ai diritti fondamentali dell’interessato, ma anche perché la progressiva mediatizzazione del processo penale implica che, per rispondere alla sempre crescente domanda di notizie, siano diffuse informazioni circa l’identità dell’indagato o dell’imputato anche prima di una decisione avente il crisma dell’irretrattabilità. La necessità di garantire una tutela effettiva del diritto all’oblio di fronte all’espandersi della cronaca giudiziaria ha ispirato la recente introduzione dell’articolo 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, espressamente intitolato “diritto all’oblio degli imputati e degli indagati” ad opera dell’art. 41, co. 1, lett. h), d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), con il quale si è dato attuazione alla previsione della legge delega secondo cui “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati” (art. 1, co. 25, l. 27.09.2021, n. 134).

L’art. 64 – ter, co. 1, cit. prevede che “la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679”⁸.

In questi casi, dunque, il presupposto del diritto non è più solo il tempo che passando elide l’interesse pubblico alla conoscenza delle notizie sul procedimento penale, ma piuttosto un esito processuale che, prosciogliendo l’indagato o l’imputato, contraddice la notizia già pubblicata (o preclude una notizia ancora da pubblicare), in base alla quale l’interessato era stato associato (o sarebbe stato associabile) al procedimento penale nel quale è stato prosciolto. La tutela si estrinseca in concreto, dunque, lungo due direttrici: il divieto di indicizzazione e la c.d. de-indicizzazione⁹, rispettivamente oggetto del secondo e del terzo comma.

Il primo rimedio avente natura inibitoria è attivabile nel caso in cui non vi sia stata la pubblicazione di notizie sul procedimento penale. A stretto rigore, si sarebbe perciò fuori dal perimetro concettuale del diritto all’oblio, il quale presuppone una preceden-

te pubblicazione che, con l'inibitoria, si mira, invece, ad impedire¹⁰. L'interessato può ottenere che la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto di archiviazione, la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere apponga sul provvedimento un'annotazione avente l'effetto di precludere la successiva indicizzazione dei dati personali riferibili al procedimento penale in cui il provvedimento a lui favorevole è stato emesso.

Qualora siano state già pubblicate notizie sul procedimento penale, il destinatario del provvedimento di proscioglimento può richiedere la de-indicizzazione dei dati personali riportati nel provvedimento a lui favorevole, il che equivale a chiedere la rimozione dai risultati delle ricerche Internet, effettuate mediante un motore di ricerca, degli indirizzi (o URL) delle risorse in cui appaiono contenuti che colleghino il suo nome al procedimento nel quale è stato prosciolto. Qui, l'interesse tutelato è il diritto all'oblio propriamente detto, al quale, però, la norma riconosce una tutela attenuata, dato che la de-indicizzazione non preclude tout court la pubblicazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o comunque di notizie riferibili al procedimento, ma soltanto la più agevole reperibilità dei relativi contenuti (afferenti ai dati personali dell'ex indagato o imputato) nei siti sorgente attraverso l'algoritmo su cui si basa il motore di ricerca. Per come la norma è formulata, non è peraltro chiaro se l'annotazione apposta sul provvedimento, riprodotto il contenuto indicato nel terzo comma dell'art. 64 – ter, cit., imponga automaticamente al gestore dei motori di ricerca di provvedere alla deindicizzazione, senza alcun bilanciamento ulteriore di interessi, oppure se persista la necessità di effettuare il bilanciamento tra il diritto dell'istante e l'interesse pubblico. Le prime pronunce sul punto intervenute hanno optato per la seconda soluzione, ritenendo decisivo in tale direzione che l'art. 64 – ter cit. faccia rinvio all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. Se è vero, infatti, che il provvedimento di archiviazione o la sentenza di assoluzione costituiscono titolo per ottenere un provvedimento di deindicizzazione dei motori di ricerca generalisti "ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679", ciò deve interpretarsi nel senso che il proscioglimento fa nascere una presunzione solo relativa di fondatezza dell'istanza di deindicizzazione (rectius: della richiesta dell'interessato a che il gestore del motore di ricerca si uniformi all'annotazione apposta dalla cancelleria), lasciando, cioè, un margine di discrezionalità al gestore del motore di ricerca per decidere di aderire alla richiesta di deindicizzazione (Cass. civ. 26.12.2025, n. 34217). Alla luce di ciò, è stato osservato che la norma non presenta un carattere realmente innovativo, dal momento che, secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Garante per la privacy, l'esito favorevole del procedimento penale già assurgeva a parametro da considerare ai fini della decisione sull'istanza di deindicizzazione.

4. In ambito giudiziario, dunque, la tutela del diritto all'oblio è specificamente assicurata nei confronti del gestore dei motori di ricerca, fermo restando che l'interessato può chiedere la cancellazione dei contenuti a lui riferibili anche direttamente all'editore del sito sorgente, avvalendosi del rimedio di carattere generale previsto dall'art. 17, Regolamento (UE) 2016/679, che evidentemente è attivabile anche quando i dati personali siano riferibili a vicende giudiziarie. Al tempo stesso, di fronte al sempre più frequente uso distorto delle informazioni riguardanti i procedimenti penali, a livello parlamentare si fa strada la consapevolezza che servano strumenti di tutela più efficaci per tutelare i diritti fondamentali della persona. Le proposte di legge, attualmente all'esame delle commissioni competenti, si prefiggono di realizzare tale obiettivo lungo due direttrici fondamentali. Sotto un primo profilo, si punta ad attribuire alla persona nei cui confronti siano pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione un nuovo diritto della personalità, denominato "il diritto alla buona fama e alla riservatezza", prendendo in prestito una formula già utilizzata dal diritto canonico, in base al quale il destinatario del provvedimento, entro dodici mesi dalla pronuncia di esso, può chiedere la "non

visibilità ai motori di ricerca e sulla rete *internet* di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti” (art. 1, C. 2328 Proposta di legge presentata il 27 marzo 2025).

La soluzione suscita però diverse perplessità. Intanto, non è chiaro quale risultato ulteriore possa garantire il nuovo diritto, posto che l'effetto pratico della non visibilità delle informazioni non sembra sostanzialmente differire da quello ottenibile mediante la cancellazione che l'interessato può già chiedere a norma dell'art. 17, Regolamento (UE) 2016/679. Ma soprattutto la norma in commento sembra attribuire una prevalenza assoluta al neo-diritto alla buona fama, sicché essa sembra porsi in contrasto con la disciplina del regolamento europeo, in base alla quale l'interesse del singolo deve essere oggetto di un bilanciamento con gli altri interessi concorrenti, primo tra tutti quello all'informazione. L'altra direttrice sulla quale si punta è di rafforzare la pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, prevedendo che il soggetto prosciolto possa chiedere al direttore della testata che abbia dato notizia dell'avvio del procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso di dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento “con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza con cui è stata data notizia dell'avvio del procedimento penale o delle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento” (art. 1, C. 632 Proposta di legge presentata il 24 novembre 2022). In altri termini, il giornalista che pubblica notizie su di un procedimento penale deve assicurare alla notizia del proscioglimento lo stesso risalto dato alle notizie ad esso precedenti, il che risponde ad un obiettivo certamente condivisibile, anche se l'obbligo di una pubblicità equivalente e contraria potrebbe risultare in concreto di non agevole attuazione.

Note

1. La pubblicità del processo penale risponde ad una primaria esigenza democratica, che ancorché non espressamente enunciata, è insita nei principi costituzionali in tema di amministrazione della giustizia, come riconosciuto a partire da Cort. Cost. 02.02.1971, n. 12. Sul tema del processo mediatico, il riferimento obbligato è a Giostra G., voce Processo mediatico, in Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, 646.
2. Prima della giurisprudenza, è la dottrina civilistica che, rielaborando esperienze di altri ordinamenti, avvia il dibattito sul c.d. diritto all'oblio: doveroso è il riferimento a Auletta, A.T., "Riservatezza e droit a l'oubli", in *L'informazione e i diritti della persona* (Autori vari), Napoli, 1983.
3. Non manca peraltro chi ritiene che il diritto all'oblio non si configuri alla stregua di un diritto autonomo, ma piuttosto quale strumento per la compiuta realizzazione di altro diritto della personalità (il diritto alla riservatezza, il diritto all'identità personale o il diritto alla protezione dei dati personali), *cfr.* Mensi, Faletta, 2025, p. 238.
4. Fermo restando che la disciplina europea sulla protezione dei dati personali, essendo stata adottata nella forma del regolamento, è direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di una normativa di attuazione (come previsto dall'art. 288, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), a livello nazionale per adattare il c.d. codice della privacy (d.lgs. 30.06.2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento è stato necessario adottare una specifica disciplina (d.lgs. 10.08.2018, n. 101).
5. Le ipotesi in cui può essere chiesta la cancellazione dei dati personali sono: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
6. Amidei, A. (2024), "Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione", *Giurisprudenza Italiana* (2), p. 466, in cui si evidenzia che l'intermediazione del motore di ricerca è anche suscettibile di mutare il contenuto delle informazioni, potendo prodursi, mediante l'aggregazione di differenti fonti in un unico elenco strutturato, un messaggio complessivo diverso rispetto a quello che sarebbe veicolato dai singoli contenuti ove separatamente consultati
7. Il principio è stato per la prima volta affermato da Corte di giustizia dell'Unione europea (CGCE), Causa C-131/12 – Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, ormai nota come il caso *Google Spain*.
8. Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo si osserva che le tre locuzioni non si coordinano perfettamente tra loro, in quanto non avrebbe senso, da un lato, includere i decreti ed escludere le ordinanze di archiviazione; dall'altro, includere le sentenze dibattimentali di assoluzione (art. 530 c.p.p.) ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531 c.p.p.).
9. La disciplina in commento fa espressamente salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (la c.d. anonimizzazione). La tematica è stato oggetto di un recente intervento della Corte di cassazione a sezioni unite, con il quale è stato precisato che, a fronte della regola generale della diffusione integrale del provvedimento, è onere del soggetto interessato prospettare le specifiche ragioni che giustificano l'oscuramento dei dati, indicando le negative conseguenze che deriverebbero su vari aspetti della sua vita sociale e di relazione, ove la richiesta non fosse accolta (Cass. S.U. 18.04.2024, n. 36764).
10. Cass. Civ. 26.12.2025, n. 34217.